RIORDINAMENTO DI INDENNITA' ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER LE FORZE ARMATE

Art. 22

Collocamento nella posizione di "a disposizione"

Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Abrogato dal 9 ottobre 2010 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Estremi	Legge 5 maggio 1976, n. 187
Titolo	II — Stato giuridico, avanzamento e stipendi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-di-indennita-ed-altri-provvedimenti-per-le-forze-armate/art-22-collocamento-nella-posizione-di-a-disposizione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it